

REGOLAMENTO (UE) 2021/1771 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2021****recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanella****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell'allegato I dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto, tra l'altro, il prodotto «foglie di ravanella» nella parte B dell'allegato I e l'ha collegato al prodotto «cavoli ricci» che figura nella parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravanella.
- (3) Poiché al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/62 non erano disponibili dati relativi alle sperimentazioni sui residui che confermassero l'adeguatezza di tale classificazione, il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione ⁽³⁾ prevedeva un periodo di transizione. Per consentire agli Stati membri di generare tali dati, era stata inserita una nota a piè di pagina in riferimento al prodotto «foglie di ravanella», che esentava tale prodotto dall'applicazione dell'LMR per i «cavoli ricci» fino al 31 dicembre 2021.
- (4) Poiché gli Stati membri che stanno generando tali dati hanno recentemente informato la Commissione che l'operazione non è ancora stata ultimata, il periodo di transizione in questione dovrebbe essere prorogato di altri tre anni per consentire di portare a termine le sperimentazioni e la relativa valutazione.
- (5) La nota a piè di pagina di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005, il testo della nota a piè di pagina (3) è sostituito dal seguente:

«(3) Gli LMR si applicano alle foglie di ravanella a partire dal 1° gennaio 2025.».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 23.1.2018, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9).